REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE 14^ CIVILE

composto dai sig.ri magistrati:

Giorgio Jachia	Presidente
Giuseppe Di Salvo	Giudice
Francesco Cottone	Giudice Relatore

nell'ambito del procedimento per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale iscritto al numero **1547-1/** del Ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno **2026** proposto

NEI CONFRONTI DI

UNITED SERVICE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (C.F. 16642871004)

Resistente

ha pronunciato la seguente

Sentenza

letto il ricorso depositato in data 1° ottobre 2026;

verificata la regolare instaurazione del contraddittorio essendo stato il ricorso notificato in data 10 ottobre 2026 mediante deposito in Area Web effettuato in data 7 ottobre 2026 in mancanza di indirizzo PEC iscritto al registro delle imprese come risulta dalla visura storica camerale da cui si evince l'avvenuta eliminazione del precedente indiritto per effetto del provvedimento del conservatore del registro del 14 settembre 2026, iscritto il successivo 21 settembre;

rilevato

- che la parte istante procede per un credito di **€40.024,02** portato da fatture emesse dal 10 ottobre 2025 al 10 giugno 2026 per canoni di noleggio di dispositivi elettronici di varia natura in forza di un contratto sottoscritto digitalmente in data 24 aprile 2025;
- che lo stato di insolvenza appare manifesto dalle seguenti circostanze:
  a. l'ultimo bilancio pubblicato nel registro delle imprese risale al 2024;
  b. la società presenta debiti erariali per circa 224 mila euro e debiti previdenziali per circa 88 mila euro

- che non sussistono ragioni per ritenere insussistente la giurisdizione italiana in conformità a quanto previsto dall'art.41 Cci; e la competenza del Tribunale di Roma è indiscussa atteso che la società debitrice ha sede legale in Roma;

considerato che la società debitrice non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art.2, comma 1, lettera d) Cci (per altro *ictu oculi* insussistenti) e che, quindi, ricorrono i presupposti previsti dall'art.121 Cci;

preso atto, infine, che l'importo complessivo dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è superiore a trentamila euro;

visto l'art.49 Cci

P.q.m.

dichiara aperta la procedura di liquidazione giudiziale

nei confronti di

UNITED SERVICE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (C.F. 16642871004)

a) **nomina** giudice delegato per la procedura il dott. Francesco Cottone;

b) **nomina** curatore l'avv.to Roberto Cocca;

c) **ordina** al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;

d) **tenuto conto** della particolare complessità della procedura fissa il giorno **10.03.2027 ore 10:15** *, presso l'ufficio del giudice delegato sito nei locali della 14^ Sezione del Tribunale di Roma, l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo;

e) **assegna** ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui alla precedente lettera d) per la presentazione delle domande di insinuazione;

f) **autorizza** il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-*quater*, 155-*quinquies* e 155-*sexies* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

    1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;

2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;

3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;

4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;

5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

manda alla cancelleria per le comunicazioni e pubblicazioni ai sensi dell'articolo 45;

Così deciso nella camera di consiglio del 17/11/2026.

Il giudice relatore	**Il Presidente**
Francesco Cottone	***Giorgio Jachia***